



# Unione dei Comuni “del Lacerno e del Fibreno”

PROVINCIA DI FROSINONE

Comuni di:

Broccostella, Campoli Appennino, Fontechiari, Pescosolido e Posta Fibreno.

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE

VERBALE N. 6 del 14/05/2026

OGGETTO: REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE-  
APPROVAZIONE

L'anno duemilaventisei il giorno QUATTORDICI del mese di MAGGIO alle ore 18:38, presso l' "Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno", in Broccostella, nella sala Consiliare del Comune di Broccostella.

Appositamente convocata dal Presidente, a seguito di avvisi scritti, si è riunita il Consiglio dell'Unione per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nelle persone dei Signori:

		<b>P</b>	<b>A</b>
<b>URBANO</b> Domenico	<i>Sindaco di Broccostella - Presidente</i>	<b>X</b>	
<b>DI BENEDETTO</b> Pancrazia	<i>Sindaco di Campoli Appennino - Vicepresidente</i>	<b>X</b>	
<b>BELLISARIO</b> Donato Enrico	<i>Sindaco di Pescosolido</i>	<b>X</b>	
<b>SERAFINI</b> Pierino Liberato	<i>Sindaco di Fontechiari</i>	<b>X</b>	
<b>PANTANO</b> Adamo	<i>Sindaco di Posta Fibreno</i>	<b>X</b>	
<b>LECCE</b> Vincenzo	<i>Consigliere di Posta Fibreno</i>	<b>X</b>	
<b>MELE</b> Sante	<i>Consigliere di Posta Fibreno</i>		<b>X</b>
<b>CONTE</b> Antonio	<i>Consigliere di Broccostella</i>	<b>X</b>	
<b>CONTE</b> Luigi	<i>Consigliere di Broccostella</i>	<b>X</b>	
<b>BENACQUISTA</b> Raffaello	<i>Consigliere di Campoli Appennino</i>	<b>X</b>	
<b>TATANGELO</b> Valeria	<i>Consigliere di Campoli Appennino</i>	<b>X</b>	
<b>PROSPERO</b> Pasquale	<i>Consigliere di Pescosolido</i>		<b>X</b>
<b>ALATI</b> Loreto Vincenzo	<i>Consigliere di Pescosolido</i>		<b>X</b>
<b>GIZZI</b> Domenica	<i>Consigliere di Fontechiari</i>	<b>X</b>	
<b>Di CARLO</b> Laura	<i>Consigliere di Fontechiari</i>		<b>X</b>
		<b>11</b>	<b>4</b>

Assiste il Segretario dell'Unione Dott.ssa Arianna PAGANI

Constatato che il numero degli intervenuti è legale il Presidente Dott. Ing. Domenico Urbano, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Il Presidente espone i punti all'ordine del giorno;

## IL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI

### PREMESSO

- che l'Unione dei comuni "del Lacerno e del Fibreno" è costituita dai comuni di Broccostella, Pescosolido, Campoli Appennino, Fontechiari e Posta Fibreno;
- che la funzione inerente l'attività di pianificazione di Protezione Civile viene gestita in forma associata a seguito di approvazione dello schema di convenzione con propria deliberazione n. 22 del 30 novembre 2012, successivamente approvato dai Consigli Comunali di ogni singolo comune facente parte l'Unione e sottoscritto definitivamente dai sindaci in data 31-01-2013;
- che con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 3 del 19/03/2018, venivano forniti indirizzi al responsabile del servizio al fine di provvedere alla costituzione di un unico Gruppo Intercomunale di Protezione Civile dove far confluire i singoli gruppi Comunali;
- che con atto di Giunta dell'Unione n. 14 del 02/07/2018 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile dell'Unione con annesso Regolamento Intercomunale di Protezione Civile;

**CONSIDERATO** che solo il Comune di Broccostella non ha approvato lo schema di convenzione e regolamento di cui in premessa, adottando deliberazione di C.C. n. 16 del 28.12.2018 con la quale ha chiesto di recedere dalla convenzione per la gestione associata del servizio di Protezione Civile;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 2 del 04-02-2019 con la quale veniva autorizzato il Comune di Broccostella, con decorrenza immediata, a recedere dalla convenzione per la gestione associata del Servizio di Protezione Civile e contestualmente, veniva deliberato che la funzione fondamentale continuava ad essere esercitata in forma associata dai comuni di Pescosolido, Campoli Appennino, Posta Fibreno e Fontechiari per il tramite dell'Unione dei Comuni;

**CONSIDERATO** che vi è la necessità di adeguare il regolamento alle norme previste in tema di gruppi di Protezione Civile in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 117/2017 e dal Decreto Legislativo 1/2018;

**ATTESA** la necessità di approvare un nuovo regolamento che tenga conto delle innovazioni legislative su richiamate, abrogando integralmente il vigente regolamento approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 14 del 02/07/2018, richiamata in premessa;

**VISTA** la proposta di Regolamento Intercomunale di Protezione Civile, redatto sulla base dello schema tipo previsto dalla direttiva della Presidenza Del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, del 22/12/2022, che si compone di n. 16 articoli, che si allega alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante e sostanziale;

### VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Decreto Legislativo 117/2017;
- Decreto Legislativo 1/2018;
- Direttiva della Presidenza Del Consiglio dei Ministri del 22/12/2022;
- Statuto dell'Unione;

**ACQUISITO** sulla presente il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Commissario Claudio Urbano in relazione alle proprie competenze ex art. 49 D.Lgs. 267/2000; parere favorevole:

 \_\_\_\_\_;

Con votazione resa nelle forme di legge, dal seguente esito proclamata dal Presidente:  
favorevoli n. 11, contrari n. /, astenuti n. /, resi dagli 11 consiglieri presenti;

## **DELIBERA**

- 1.** di abrogare il Regolamento Intercomunale di Protezione Civile approvato con Delibera di Giunta dell'Unione n. 14 del 02/07/2018;
- 2.** di approvare il Regolamento Intercomunale di Protezione Civile, in attuazione del D.lgs. 02 gennaio 2018, n. 1, costituito da n. 16 (sedici) articoli, allegato alla presente di cui costituisce parte integrante, inscindibile e sostanziale che andrà a sostituire integralmente il su richiamato regolamento approvato con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 14 del 02/07/2018;
- 3.** di demandare agli uffici competenti tutti gli atti conseguenziali;

Successivamente, con separata votazione unanime favorevole resa in forma palese la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

**IL PRESIDENTE**

Dott. Ing. Domenico Urbano



**IL SEGRETARIO GENERALE DELL'UNIONE**

Dott.ssa Arianna Pagani

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

(art. 124 comma 1 d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

Pubblicazione numero 119

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi.

Lì, 25 MAG 2026

Lì, \_\_\_\_\_

**IL MESSO COMUNALE**

*dott.ssa Manuela Abballe*



**UNIONE DEI COMUNI “DEL LACERNO E DEL FIBRENO”**  
**REGOLAMENTO INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE**

**PREMESSO:**

**CHE** il presente Regolamento andrà a disciplinare, l'organizzazione e il funzionamento del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni “DEL LACERNO E DEL FIBRENO”, di cui fanno parte i comuni di Posta Fibreno, Fontechiari, Pescosolido e Campoli Appennino, nei limiti delle competenze attribuite dal Codice della Protezione Civile di cui al Decreto Legislativo 02-01-2018 n. 1, cercando di armonizzare la parte in cui il suddetto decreto identifica le strutture operative Comunali **anche in forma associata**, attraverso una struttura intercomunale permanente di Protezione Civile, formata da:

- a) Un Comitato Intercomunale di Protezione Civile;
- b) Un Centro Operativo Intercomunale.

La suddetta struttura affianca e supporta ciascun Sindaco, che rimane autorità di Protezione Civile nel proprio Comune, ai sensi della normativa vigente.

Il Comitato Intercomunale di Protezione Civile assicura la direzione unitaria e il coordinamento delle attività di Protezione Civile nell'ambito del territorio intercomunale, dura in carica dalla data di approvazione della Convenzione con atto di Consiglio Unionale, ed ha durata pari a quella dell'Unione, ed è composto da:

1. Il Presidente dell'Unione dei Comuni o suo delegato;
2. I Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione o loro delegati;
3. Il Responsabile del Servizio intercomunale di Protezione Civile;
4. Il Coordinatore operativo in rappresentanza dei Volontari del Gruppo Intercomunale ed, eventualmente, delle organizzazioni private di volontariato operanti presso i Comuni dell'Unione.

Il Comitato Intercomunale di Protezione Civile è convocato dal Presidente dell'Unione, o suo delegato, con comunicazione anche telefonica, e si riunisce anche a seguito di richiesta di uno dei Sindaci dei comuni aderenti o del Responsabile del servizio intercomunale di protezione civile.

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio intercomunale il Comitato, come su detto composto dal Presidente dell'Unione e i Sindaci o loro delegati, coadiuvati dal Responsabile del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile è *riunito in seduta permanente* ed assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione dell'Unione, il Presidente dell'Unione chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adottano i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità intercomunale di Protezione Civile.

## **Art. 1 - Costituzione Gruppo Intercomunale di volontariato di protezione civile**

- 1) È costituito con delibera di Consiglio dell'Unione n. 2 del 04/02/2019 Gruppo Intercomunale di volontariato di protezione civile dell'Unione dei Comuni "DEL LACERNO E DEL FIBRENO" di seguito GIVPC, nella sede legale dell'Unione dei Comuni "DEL LACERNO E DEL FIBRENO" con sede in Broccostella in via Stella 165 in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, Comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 117/2017.
- 2) Il GIVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente;
- 3) L'Unione dei Comuni "DEL LACERNO E DEL FIBRENO" provvede all'iscrizione del GIVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".

## **Art. 2 - Il Presidente**

- 1) Il Presidente dell'Unione dei Comuni, in rappresentanza dei Sindaci così come descritto in premessa, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GIVPC; il Presidente dell'Unione dei Comuni è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GIVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
- 2) Il Presidente dell'Unione dei Comuni è legale rappresentante del GIVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

## **Art. 3 - Obiettivi del Gruppo**

- 1) Il GIVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo n.117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'articolo 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il GIVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

#### **Art. 4 - Attività del GIVPC**

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.
- 2) Il GIVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
  - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
  - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
  - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;
  - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
  - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
  - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore dei Comuni dell'Unione e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo Intercomunale secondo le disposizioni appositamente previste dall'Unione dei Comuni.
- 3) Il GIVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Presidente dell'Unione o suo delegato e delle direttive previste dal Piano di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.
- 4) L'Unione dei Comuni, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
  - Il Registro dei Volontari iscritti;
  - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Intercomunale;
  - Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo articolo 12.Il GIVPC ha accesso ai registri sopra citati.

#### **Art. 5 - Ammissione al GIVPC, esclusione, limiti di partecipazione**

- 1) Possono essere ammessi al GIVPC i cittadini dell'unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
- 2) Possono aderire al GIVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GIVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.
- 3) Al GIVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
- 4) L'ammissione al GIVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
  - autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
  - elementi utili all'immediato reperimento (e- mail, numeri telefonici, pec,, ecc.);
  - copia del documento di identità in corso di validità;
  - copia del Codice Fiscale.

- 5) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto dell'Unione dei Comuni e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GIVPC di cui all'articolo 12.
- 6) In caso di rigetto motivato, il Presidente dell'Unione deve darne comunicazione all'interessato e al Coordinatore operativo.
- 7) L'Unione dei Comuni promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GIVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
- 8) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GIVPC sono indicati dall'Unione dei Comuni secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicitiche dell'Ente.

#### **Art. 6 - Volontari effettivi**

- 1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GIVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione dell'Unione dei Comuni. Durante il periodo di prova i volontari in prova sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.
- 2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
  - copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
  - tesserino di appartenenza al GIVPC;
  - vestiario e DPI idonei.
  - Copia del Regolamento.

#### **Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al GIVPC**

- 1) La qualità di appartenente al GIVPC si perde per:
  - a) recesso volontario presentato dal volontario;
  - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GIVPC;
  - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5 del presente regolamento;
  - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione Civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GIVPC.
- 2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo Intercomunale - con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Presidente dell'Unione; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
- 3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GIVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Presidente dell'Unione.
- 4) Una volta persa l'appartenenza al GIVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura dell'Unione dei Comuni di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

#### **Art. 8 - Diritti dei volontari**

- 1) Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi

dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.

- 2) I componenti del GIVPC sono assicurati, a cura e a spese dell'Unione dei Comuni di riferimento, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo Intercomunale di volontariato di protezione civile.
- 3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo Intercomunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
- 4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

#### **Art. 9 - Doveri dei volontari**

- 1) I volontari sono tenuti a:
  - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
  - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
  - c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dall'Unione dei Comuni, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
  - d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dall'Unione dei Comuni o dal GIVPC o alle quali l'Unione dei Comuni o il GIVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
  - e) comunicare prontamente all'Unione dei Comuni e al Coordinatore operativo di cui all'articolo 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

#### **Art. 10 - Organi del GIVPC**

- 1) Il GIVPC è dotato dei seguenti organi:
  - a) Assemblea dei volontari iscritti al GIVPC;
  - b) Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
  - c) Coordinatore Operativo.

#### **Art. 11 - Assemblea dei Volontari iscritti al GIVPC**

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GIVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GIVPC. È convocata e si riunisce almeno 3 volte l'anno.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:

- elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
- elezione e revoca del Coordinatore operativo;
- elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
- ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'Assemblea ordinaria;
- la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

### **Art. 12 - Consiglio Direttivo**

- 1) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 3) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di 5 giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
- 4) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:
  - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GIVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Presidente dell'Unione e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
  - b) collabora con l'Unione dei Comuni alla stesura o alla modifica dei piani di protezione civile;
  - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Presidente dell'Unione, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per l'addestramento dei volontari con corsi specifici;
  - d) programma, in accordo con l'Unione dei Comuni, la diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

### **Art. 13 - Coordinatore operativo**

- 1) Il Coordinatore operativo dei volontari del GIVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11 comma 5 per un periodo di anni 5 (cinque) ed è nominato dal Presidente dell'Unione con apposito decreto ai sensi dell'articolo 35 comma 1, lettera b) D.lgs. n. 1/2018.
- 2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dall'Unione dei Comuni, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GIVPC sono indicati dall'Unione dei Comuni secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'Ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11 comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Presidente dell'Unione, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'articolo 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Presidente dell'Unione.

- 3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del GIVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di protezione civile dell'Unione dei Comuni e, in accordo con il Presidente dell'Unione, è referente delle attività dei volontari afferenti al GIVPC.
- 4) Il Coordinatore operativo relaziona al Presidente dell'Unione le necessità del GIVPC e rappresenta il GIVPC nelle sedi istituzionali.
- 5) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
- 6) Il coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi Squadra/Vice Capi Squadra.
- 7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GIVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GIVPC dall'Unione dei Comuni.
- 8) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GIVPC le direttive impartite dal Presidente dell'Unione dei Comuni ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio.
- 9) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Presidente dell'Unione dei Comuni di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GIVPC nell'anno precedente.
- 10) L'Assemblea ai sensi dell'art. 11 comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

#### **Art. 14 - Organizzazione operativa del GIVPC**

- 1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile dell'Unione dei Comuni di riferimento e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.
- 2) Il GIVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.
- 3) Il GIVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi
- 4) Durante le emergenze il GIVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Presidente dell'Unione dei Comuni di riferimento e sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.
- 5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GIVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
- 6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GIVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Presidente dell'Unione dei Comuni, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

#### **Art. 15 - Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI**

- 1) L'Unione dei Comuni di riferimento assegna al GIVPC una sede operativa.
- 2) I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina dell'Unione dei Comuni, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile dell'Unione dei Comuni. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico dell'Unione dei Comuni di riferimento.

- 3) L'Unione dei Comuni, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GIVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GIVPC.
- 4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GIVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
- 5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico dell'Unione dei Comuni di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
- 6) L'Unione dei Comuni si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.
- 7) Al GIVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili all'Unione dei Comuni da parte di altri Enti.

#### **Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie**

- 1) L'Unione dei Comuni, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GIVPC Intercomunale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.
- 2) Nel bilancio dell'Unione dei Comuni di riferimento sono previsti:
  - a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, Enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...
  - b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GIVPC.
- 3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
- 4) L'Unione dei Comuni ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del d.m. n.106/2020, in quanto compatibile.